

Confisca per equivalente, uno non paga per tutti

Concorso nel reato

Le Sezioni unite escludono l'applicazione della solidarietà passiva

Ripartizione in parti uguali se è impossibile individuare quanto percepito da ognuno

Giovanni Negri

La Cassazione, a Sezioni unite, chiarisce i criteri per la confisca nei confronti di una pluralità di concorrenti nel reato. Con decisione per ora nota solo nella forma dell'informazione provvisoria si puntualizza innanzitutto che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; non si può però fare derivare questa qualifica dalla semplice natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non esiste collegamento causale.

In caso di concorso di persone nel reato, sottolineano le Sezioni unite, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato

alla confisca per il quale l'obbligo di motivazione del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi sino a quel momento acquisiti.

Quella delle Sezioni unite appare come una correzione di rotta rispetto a quanto affermato da loro stesse nel 2008 e poi tradotto dalla giurisprudenza di legittimità in numerose pronunce, dove, valorizzando soprattutto la parte relativa all'esistenza del principio di solidarietà si è via via andato consolidando un orientamento secondo il quale la confisca per equivalente, ma anche il sequestro alla confisca finalizzato, possono interessare ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intero ammontare del profitto accertato, a condizione che la misura non venga duplicata e l'entità non ecceda quanto verificato, «con il corollario - ricordava l'ordinanza di rinvio alle Sezioni unite - per cui risulta irrilevante quale sia la quota di esso eventualmente incamerata dal singolo concorrente nel reato o anche se

questi abbia o meno effettivamente ricavato una parte dello stesso».

Sempre per questa linea interpretativa a pesare è il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, quando il profitto del reato non è più acquisibile in tutto o in parte nella sua identità fisica storica.

A questo orientamento se ne è però contrapposto un altro, al quale hanno ora aderito le Sezioni unite con il loro nuovo intervento sul punto anche se bisognerà leggere con attenzione le motivazioni disponibili tra qualche tempo. Questa linea, più cauta, ha invece ritenuto possibile la confisca per equivalente dell'intero profitto a carico di ogni concorrente nel reato «solamente nel caso in cui la natura della fattispecie concreta e dei rapporti economici ad essa sottostanti non consente di individuare la quota di tale profitto ad ognuno concretamente attribuibile o la sua esatta quantificazione, dovendo l'importo complessivo, altrimenti, essere ripartito tra i vari concorrenti in ragione di quanto da ciascuno percepito».

La Procura generale, nella sua requisitoria, peraltro, chiedeva alle Sezioni unite di concludere affermando che quando non è possibile individuare e rendere il profitto del reato nella sua identità e consistenza originaria, e per non vanificare l'obiettivo di sottrarre all'imputato o al condannato ogni vantaggio economico conseguente all'attività illecita anche quando se ne sono perse le tracce, deve essere ritenuta legittima l'esecuzione della misura della confisca per equivalente per l'intero nei confronti del singolo concorrente, a meno che fornisca specifica prova contraria che di tale profitto sia originariamente pervenuta nella sua disponibilità solo una parte.

LE INDICAZIONI

Punto di equilibrio

Le Sezioni unite, correggendo la rotta rispetto a una larga parte della giurisprudenza, escludono forme di solidarietà passiva nell'applicazione della confisca per equivalente (e del sequestro) nel caso di concorso nel reato. Nell'impossibilità di individuare quanto da ciascun concorrente percepito si vira su una misura per parti uguali